

gettito dovuto al ritardo nell'emanazione del provvedimento di competenza dell'ufficio territoriale.

9/7184/44 Massa, Manzini, Turci, Panattoni, Abbondanzieri, Guerzoni, Cambursano, Bielli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7184;

considerato che l'articolo 10 prevede che la rivalutazione dei beni di impresa, ivi compresi quelli immobili, di cui al precedente articolo 9 debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

tenuto conto della opportunità di consentire un più intenso utilizzo delle norme agevolative relative alla rivalutazione dei beni delle imprese;

considerato che ai fini della rivalutazione dei beni immobili non è possibile prescindere dalla qualificazione degli stessi ai fini urbanistici;

tenuto conto che la comune destinazione urbanistica costituisce un requisito imprescindibile per l'inclusione dei beni immobili edificabili in una categoria omogenea;

impegna il Governo

a specificare, in sede di emanazione, ai sensi dell'articolo 13, delle disposizioni attuative della disciplina relativa alla rivalutazione, che, nell'ambito dei terreni edificabili, per categorie omogenee si debbono considerare i terreni aventi la stessa destinazione urbanistica.

9/7184/45 Benvenuto, Repetto, Rabbito, Cennamo.

La Camera,

considerata la peculiare importanza che il settore della pesca riveste nel nostro sistema economico, in particolare sul piano occupazionale;

tenuto conto della situazione di crisi che affligge le attività nel settore in questione e delle gravi conseguenze economiche ed occupazionali che ne derivano;

considerati, in particolare, i danni subiti dalle attività di pesca provocati dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico nell'anno 2000;

rilevato che l'aumento del prezzo del gasolio ha assunto nel nostro Paese dimensioni ancora più consistenti che negli altri Stati membri dell'Unione europea ed ha avuto ripercussioni negative sull'economia peschereccia, provocando mobilitazioni degli addetti del settore sia a livello nazionale che locale;

tenuto conto che il Governo ha già mostrato piena consapevolezza della gravità della situazione del settore, adottando alcune misure al riguardo nel decreto legge n. 265 del 2000 e nel disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca, in particolare estendendo i benefici per la pesca mediterranea di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, alla pesca costiera ravvicinata, alla pesca costiera locale, nonché alla pesca in acque lagunari e salmastre;

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie a ridurre le conseguenze economiche ed occupazionali derivanti dalla crisi del settore della pesca, in particolare, estendendo, per il triennio 2000/2002, alle cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, l'applicazione dell'aliquota IRAP ridotta dell'1,9 per cento di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a favorire la ripresa eco-

nomica delle attività di pesca, danneggiate a causa degli eventi mucillaginosi verificatisi nell'anno 2000, in particolare estendendo alla pesca nelle acque interne l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati nello svolgimento dell'attività di pesca in acque marine comunitarie di cui al punto 3 della tabella A, richiamata dall'articolo 20 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993.

9/7184/46 Mariani, Agostini, Benvenuto, Repetto, Pistone, Cennamo, Duca, Sedioli, Gasperoni.

La Camera,

considerato che l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di imprese estere partecipate modifica il regime fiscale e può quindi sortire effetti negativi sulla competitività del nostro sistema produttivo e richiedere pertanto revisioni delle decisioni assunte e modifiche anche organizzative che potranno verosimilmente realizzarsi soltanto nel tempo;

tenuto conto che il riferimento, fatto nel comma 4 dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, ad un « livello di tassazione sensibilmente inferiore », nel lasciare ampia discrezionalità all'Amministrazione finanziaria in sede di emanazione dei previsti decreti, ingenera correlativamente incertezza negli operatori economici;

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 50 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.

9/7184/47 Berruti, Conte.

La Camera,

impegna il Governo ad equiparare il regime IVA relativo alle prestazioni direttamente rese alla persona dalle professioni

sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999 a quello relativo alle altre prestazioni mediche e sanitarie, integrando ed aggiornando il decreto Ministeri sanità e finanze del 21 gennaio 1994.

9/7184/48 (nuova formulazione). Battaglia.

La Camera,

visto l'atto Camera 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato che per effetto della attribuzione della rendita catastale definitiva ad alcuni fabbricati del gruppo catastale D da parte degli uffici tecnici erariali ne deriverà un minor gettito ICI per moltissimi comuni. Infatti le nuove rendite catastali attribuite a tali immobili comporteranno, ai fini ICI, la determinazione di un valore notevolmente inferiore a quello calcolato sulla base delle scritture contabili;

tenuto conto che moltissimi comuni non possono ricorrere alla revisione delle tariffe d'estimo a causa della abrogazione del comma 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 449/1997 e, contestualmente, chiedere una revisione del sistema dei trasferimenti adottati dal 1994 in avanti;

tenuto altresì conto che la perdita di parte delle entrate ICI pregiudicherà, per i comuni interessati, il pareggio del bilancio del corrente anno e di quelli futuri;

considerato che per il 1998 e per il 1999 il Governo è intervenuto disponendo misure a favore dei comuni interessati;

impegna il Governo

ad assegnare, per gli anni 2000 e 2001, ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito della attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, un contributo commisurato alla differenza tra il gettito,

derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 2000 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille.

9/7184/49. Basso, Chiamparino, Benvenuto.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme sul mantenimento della tassa annuale sulle concessioni governative sul passaporto dovuta per l'espatrio verso i paesi non appartenenti all'Unione europea;

considerato che è necessario addivvenire ad un'abolizione totale della tassa sul passaporto compensata da un lieve aumento della tassa di imbarco;

impegna il Governo

ad abolire totalmente la tassa sul passaporto dovuta per l'espatrio verso i paesi non appartenenti all'Unione europea.

9/7184/50 Leone.

La Camera,

considerato che le città di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni sono sottoposte, per i problemi connessi al traghettamento di circa quattro milioni di mezzi l'anno, a un intenso inquinamento acustico, con gravi danni all'ambiente e alla qualità della vita e quindi costrette a pagare un costo sociale particolarmente elevato;

impegna il Governo

a considerare l'area dello stretto e quindi le città di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni tra le zone sottoposte a particolare inquinamento acustico così come è stato fatto per gli aeroporti civili, e mettere

in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di erogare un indennizzo di compensazione ai comuni interessati.

9/7184/51 Stagno d'Alcontres, Martino, Gazzara, Maticena.

La Camera,

premesso che:

una ripresa economica effettiva dipenderà anche dalla capacità del nostro Paese di attrarre su di sé investimenti esteri;

attualmente il nostro Paese in questo settore si colloca agli ultimi posti nella graduatoria tra i paesi più industrializzati;

la causa di questa sfiducia manifestata dagli investitori esteri è connessa principalmente all'elevata pressione fiscale presente nel nostro Paese per quanto riguarda i redditi d'impresa;

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi una normativa fiscale in materia di reddito d'impresa che sia capace di eliminare l'attuale clima di diffidenza degli investitori esteri verso il nostro Paese.

9/7184/52 Conte.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme in materia fiscale che introducono tra l'altro lo statuto dei diritti del contribuente;

impegna il Governo

a dettare criteri maggiormente definiti ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati.

9/7184/53 Russo, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

visto che l'articolo 96 del provvedimento in oggetto ha esteso il contributo di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 anche alle ONLUS limitatamente alla donazione di beni strumentali nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche;

visto che tali associazioni, pur svolgendo un'attività rilevante ai fini sociali per la collettività, al momento dell'acquisto di tali beni strumentali pagano per intero l'IVA secondo le normative vigenti;

impegna il Governo

ad aumentare il contributo del fondo nazionale per le politiche sociali in misura congrua, per facilitare l'acquisto di beni strumentali da donare a strutture sanitarie pubbliche.

9/7184/54 Sestini.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene una serie di norme fiscali di evidente disomogeneità contenenti disposizioni su imposte dirette, regime IVA ed altre imposte indirette, accertamento, riscossione contenzioso tributario, immobili pubblici e funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché altre norme cosiddette finali;

impegna il Governo

a presentare per il futuro provvedimenti più omogenei ed organici che semplifichino e razionalizzino il sistema legislativo del nostro Paese.

9/7184/55 Nan.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme dirette a detrarre,

nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per le cure veterinarie in favore di animali di compagnia;

ritenuto che tale disposizione sia superflua e l'utilizzo delle risorse debba essere indirizzato a favore di altre situazioni considerate meritevoli di tutela;

impegna il Governo

a destinare le risorse disponibili per la detrazione ad esempio all'aumento della percentuale di detrazione dall'Irpef sulle spese mediche.

9/7184/56 Gagliardi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme sulla tassazione delle imprese estere partecipate finalizzate al contrasto dell'elusione fiscale;

considerato che il provvedimento in esame introdurrebbe eccessivamente norme indeterminate e generiche in ordine soprattutto ai paesi considerati paradisi fiscali ed ai criteri per l'inclusione in tale lista;

impegna il Governo

a proporre misure semplici e chiaramente interpretabili e facilmente applicabili per conciliare l'obiettivo di colpire l'elusione fiscale con quello della libertà di movimento dei capitali.

9/7184/57 Aracu.

La Camera,

premesso che:

l'elevata pressione fiscale e contributiva applicata attualmente alle imprese del nostro Paese sta condizionando in modo fortemente negativo la ripresa economica di questo;

la ripresa economica ha raggiunto in altri Paesi europei livelli maggiori ri-

spetto a quello registrato dall'economia italiana, e le nostre imprese stanno perdendo competitività;

impegna il Governo

a far sì che, attraverso l'adozione di riforme strutturali, si possa addivenire in tempi brevi all'adozione di un sistema fiscale per le imprese italiane più equo e per questo maggiormente idoneo a favorirne la competitività nei mercati internazionali.

9/7184/58 Mammola.

La Camera,

premesso che:

i cittadini italiani hanno versato diversi anni or sono la cosiddetta «tassa sul medico di famiglia»;

l'attuale situazione economica consente di risarcire totalmente ai cittadini questa che fu una tassa iniqua se si considera che altre forme di prelievo fiscale sovrintendevano ai bisogni del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a provvedere, attraverso l'emanazione di un apposito decreto, alla restituzione dell'intera somma versata dai cittadini italiani.

9/7184/59 Palmizio.

La Camera,

premesso che:

i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si inseriscono nella più grande famiglia dei contratti di lavoro «parasubordinati» hanno raggiunto per la loro diffusione un ruolo rilevante nel nostro tessuto produttivo;

l'elevata pressione fiscale posta a carico delle imprese del nostro Paese sta ponendo tuttavia un freno alla diffusione di questa particolare forma contrattualistica inducendo alcune imprese ed in par-

ticolare quelle di piccole dimensioni, a ricorrere a prestazioni di lavoro fiscalmente irregolari;

impegna il Governo

a pervenire all'adozione di un sistema fiscale che, tenuto conto delle esigenze sopra esposte, snellisca fiscalmente questa importante figura contrattualistica favorendone con questo il più frequente ricorso da parte degli imprenditori italiani.

9/7184/60 Di Luca.

La Camera,

premesso che:

la crisi occupazionale presente nel nostro Paese ha raggiunto da tempo livelli assolutamente allarmanti mentre si è fortemente ampliato il ricorso a forme di lavoro irregolari;

ciò è dovuto in particolare alla presenza di un carico fiscale e contributivo assai elevato per le nostre imprese che costituisce un freno per la ripresa dell'occupazione nel nostro Paese;

impegna il Governo

ad adottare una drastica riduzione del carico fiscale e contributivo per le imprese italiane al fine di favorire un effettivo incremento dell'occupazione ed in particolare di quella stabile.

9/7184/61 Rubino.

La Camera,

premesso che:

per adempiere al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposizione fiscale dello Stato i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali nel nostro Paese si vedono costretti ad affrontare l'apparato burocratico che troppo spesso è assai lento e farraginoso;

ciò comporta inevitabilmente la distrazione da parte dell'imprenditore di una parte cospicua del proprio tempo dall'esercizio dell'impresa;

una consistente riduzione dei tempi della burocrazia fiscale sarebbe pertanto cosa auspicabile quanto necessaria;

impegna il Governo

ad emanare normative idonee allo snellimento dell'apparato burocratico in materia fiscale.

9/7184/62 Radice.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di libri, nonché di dotazioni informatiche a favore degli istituti di pena e scolastici;

considerato che è necessario promuovere una politica tesa, mediante appositi incentivi fiscali, all'ammodernamento ed al rinnovo degli apparecchi informatici a disposizione delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini;

impegna il Governo

a rendere più ampia ed incisiva la politica di agevolazioni fiscali, su quanto indicato nella seconda parte della premessa.

9/7184/63 Possa.

La Camera,

premessi che:

molti cittadini anziani ricorrono all'ausilio di personale non specializzato per la cura delle loro attività personali e/o familiari;

alcuni di questi cittadini versano in condizioni di salute critiche e tali da non consentirgli un adeguato svolgimento di queste attività;

si rende quindi necessaria l'adozione di una norma che preveda la piena deducibilità degli oneri sostenuti dagli anziani, almeno di quelli che hanno un'età superiore ai 75 anni, sia per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e sia per le prestazioni effettuate da personale medico e paramedico non garantite dal servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad emanare un'apposita normativa in tal senso.

9/7184/64 Cuccu.

La Camera,

considerata la difficoltà con la quale le nostre imprese si muovono nell'ambito della concorrenza dei mercati internazionali;

valutato che tale difficoltà è da ascrivere principalmente alla elevata pressione fiscale e soprattutto contributiva alla quale sono attualmente sottoposte le imprese italiane;

impegna il Governo

ad adottare misure tali da consentire alle imprese italiane di affrontare la concorrenza sui mercati internazionali in una condizione quantomeno paritaria nei confronti degli altri Stati industrialmente avanzati.

9/7184/65 Deodato.

La Camera,

premessi che le associazioni sportive dilettantistiche offrono al nostro Paese un grosso contributo, da un lato fornendo gli atleti che in seguito possono diventare professionisti nelle varie discipline, e dall'altro portando attraverso lo sport l'immagine dell'Italia nel mondo;

impegna il Governo

ad adottare nei confronti di queste associazioni una politica fiscale indirizzata al loro sviluppo sia qualitativo che quantitativo.

9/7184/66 Gastaldi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene agevolazioni sulle tasse automobilistiche e d'imposta sui trasferimenti relative a veicoli d'epoca;

considerato che specifici compiti sono demandati esclusivamente all'Automobile club storico italiano e alla Federazione motociclistica italiana;

impegna il Governo

a non demandare specifici compiti esclusivamente alle associazioni suddette in quanto esistono altre associazioni o federazioni rappresentative dei settori interessati.

9/7184/67 Tortoli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme cosiddette omnibus e di carattere marginale e non contribuisce, nel suo insieme, a ridurre la pressione fiscale;

considerato che è urgente e necessario introdurre norme che riducano la pressione fiscale su cittadini ed imprese;

impegna il Governo

a varare provvedimenti che riducano effettivamente la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese.

9/7184/68 Paroli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene una lunga serie di norme fiscali che complicano ulteriormente la normativa in materia fiscale già pletorica e di ardua interpretazione;

impegna il Governo

a semplificare drasticamente la normativa in materia fiscale la cui interpretazione deve essere alla portata di tutti i cittadini.

9/7184/69 Floresta.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame è un collegato alla legge finanziaria 2000 e il suo esame parlamentare non è ancora concluso;

impegna il Governo

a presentare od usare con maggiore prudenza e rispetto della normativa vigente lo strumento dei collegati alla finanziaria e ad adoperarsi affinché tali provvedimenti siano approvati in tempi ragionevoli.

9/7184/70 Tarditi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme in materia fiscale concernenti soprattutto disposizioni in materia di redditi e di IVA;

considerato che per il nostro Paese diventa urgente ed importante studiare forme di agevolazione fiscale per le imprese;

impegna il Governo

a varare provvedimenti di maggiore agevolazione fiscale soprattutto per le medie e piccole imprese che costituiscono il vero motore della nostra economia.

9/7184/71 Taborelli.

La Camera,

premesso che:

in materia di fiscalità esiste una vera e propria giungla legislativa nella quale solo gli addetti ai lavori e con non poche difficoltà riescono a districarsi;

è importante per il cittadino-contribuente comprendere appieno quali siano gli adempimenti fiscali ai quali deve far fronte e le ragioni oggettive che si pongono a loro fondamento;

impegna il Governo

a rendere maggiormente comprensibile ai cittadini italiani il complesso panorama dell'imposizione fiscale del nostro Paese.

9/7184/72 Stradella.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame, contiene la restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base pagata all'inizio degli anni '90;

impegna il Governo

a restituire la cifra per intero comprensiva degli interessi maturati.

9/7184/73 Marras.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme sulla riduzione dell'IVA sui premi relativi alle corse dei cavalli;

considerato che la norma è estesa ai soli soggetti proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa;

impegna il Governo

a estendere la normativa agevolativa a coloro che sono proprietari o gestori anche di un numero di cavalli inferiori a cinque.

9/7184/74 Giannattasio.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme agevolative per gli immobili abitativi;

rilevato che è necessario estendere tali agevolazioni anche ad altre tipologie di immobili oltre a quelle inserite nel testo del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a varare misure agevolative nei riguardi degli immobili con particolare riguardo a quelli con destinazione commerciale.

9/7184/75 Lavagnini.

La Camera,

premesso che:

esistono dei regimi fiscali di determinati Stati esteri che rispetto a quello italiano sono da considerarsi privilegiati;

l'elenco di questi Stati non è ad oggi tassativamente definito;

risulta essenziale fare immediata chiarezza sull'argomento anche al fine di dare certezze alle imprese nell'applicazione delle norme di natura fiscale;

impegna il Governo

ad emanare rapidamente un decreto ministeriale che stabilisca, elencandoli tassativamente, quali Stati esteri godono di regimi fiscali da considerarsi privilegiati.

9/7184/76 Amato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per la dotazione di risorse per le forze di polizia)

FRATTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 2 ottobre 2000 il Consiglio dei ministri ha approvato tre decreti legislativi concernenti il riordino del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

per quanto concerne la Polizia di Stato, il decreto rinvia per evidente mancanza di copertura finanziaria, ad un futuro e incerto atto legislativo le decorrenze dei nuovi inquadramenti, cioè il cuore del riordino; che, ancora, disattende le richieste degli ispettori e del personale tecnico, categorie a cui il Governo aveva promesso solennemente di garantire una serie perequazione normativa e retributiva; che infine, non viene rivalutata la posizione funzionale del capo della polizia — direttore del dipartimento PS — cui la legge 121 attribuisce il coordinamento fra le forze di polizia, e dunque tale funzionario oggi possiede un livello funzionale equiparato (e non più sovraordinato, come nello spirito e nella «ratio» della legge 121) rispetto al Comandante generale dell'Arma che logicamente ha assunto il più elevato rango di capo di una forza armata;

per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, il Governo ha ommesso persino di indicare il decreto presidenziale (che resta incredibilmente segreto) con cui viene istituito e disciplinato l'UCSI che procede, pur in mancanza di esplicita e conoscibile di-

sciplina normativa a raccogliere informazioni sulle persone fisiche e giuridiche avvalendosi anche dell'Arma dei Carabinieri;

in tal modo, si continua a privare il cittadino — come esplicitamente denunciato dal Comitato Parlamentare di controllo sui servizi sotto la presidenza del senatore Brutti — di un riferimento legislativo sulla raccolta di informazioni riservate sui cittadini e le imprese ai fini del rilascio dei nulla osta di sicurezza, atti che — a prescindere dalla loro utilità sostanziale — vengono attualmente firmati in numero particolarmente elevato ogni anno;

non si conoscono indirizzi e propositi per l'attuazione delle deleghe relative al personale dei gradi meno elevati, e cioè proprio coloro che più direttamente sono esposti al rischio per la difesa dei cittadini, e che ancora dovranno attendere per conoscere in che modo e con quali risorse verrà data risposta alle loro aspettative — :

se il Governo ritenga di impegnare almeno in parte, rinunciando alle elargizioni elettorali «a pioggia», il bonus fiscale con una quota di risorse non inferiore a 1.500 miliardi, per le esigenze di incremento contrattuale del comparto difesa e sicurezza oltre ai fondi contrattuali già stanziati e del tutto irrisori; per un piano immediato di rinnovo delle dotazioni di mezzi, strutture, armamenti e tecnologie per il personale delle forze di polizia; per il completamento di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 78 del 2000.

(3-06361)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 2 – Iniziative in materia di ICI e TARSU per i cittadini a basso reddito)

PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

oltre 3.500.000 cittadini non possono usufruire delle detrazioni fiscali per incapienza di reddito —:

se non sia possibile prevedere la concessione di un credito di imposta da utilizzare per il pagamento dell'ICI per la prima casa e per la TARSU, trattandosi di due imposte molto gravose per i cittadini a basso reddito. (3-06356)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 3 – Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni di volontariato)

BASTIANONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni di volontariato contribuiscono a realizzare molte delle finalità assistenziali perseguite dallo Stato e questo giustifica l'intervento pubblico ad incentivare il loro sviluppo ed a sostenere la loro attività, anche mediante trattamenti tributari di favore dei redditi, dei patrimoni, delle elargizioni liberali ad esse destinate;

da tempo le organizzazioni di volontariato hanno fatto richiesta di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riferimento a beni e servizi acquistati esclusivamente in funzione dello svolgimento di attività solidaristiche;

tale richiesta non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13 della VI direttiva, approvata dal Consiglio europeo in data 17 maggio 1977, contenente l'elencazione tassativa delle operazioni che, nell'ambito degli Stati membri, possono essere esentate dall'IVA;

l'esenzione è inoltre conforme al disposto della legge quadro sul volontariato, che al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che « le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo

3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

tale disposizione, apparentemente chiara, ha dato luogo a diverse interpretazioni che discriminano ingiustificatamente le associazioni di volontariato sulla base delle tipologie di acquisto;

altra norma che desta incertezza interpretativa è quella relativa al trattamento fiscale dei redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali —:

se, data l'importanza dei compiti svolti dagli organismi non lucrativi, il Ministro interrogato intenda intervenire per integrare la legge quadro sul volontariato, includendo nel campo delle agevolazioni fiscali le operazioni che non hanno trovato quella necessaria chiarezza di significato e, in particolare, esonerando tali associazioni dal pagamento dell'IVA sugli acquisti effettuati nell'ambito della loro attività solidaristica, nonché dal pagamento dell'IRPEG sugli immobili e dell'IRAP. (3-06357)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 4 – Rischi di estinzione dei commi)

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

Legambiente e Confcommercio hanno presentato una indagine svolta dall'istituto Serico del gruppo Cresme che ha evidenziato come nel nostro Paese quasi 3000 comuni siano a rischio estinzione;

cinquantatré indici demografici economici e sociali hanno individuato i centri del cosiddetto « disagio insediativo » che colpiscono le zone montane alpine e appenniniche, da nord a sud, dove risiedono il 35 per cento del totale dei comuni italiani ma con solo l'8,7 per cento della

popolazione, con un reddito e un tasso di scolarizzazione inferiore alla media nazionale;

Molise, Calabria e Basilicata risultano nell'ordine le regioni maggiormente colpite da questo drammatico fenomeno con percentuali che vanno dall'81 per cento al 72 per cento del totale dei loro comuni;

in questi centri diminuiscono le nascite, si assiste ad un progressivo spopolamento e ad una involuzione della stessa qualità della vita tant'è che la scure dei tagli colpisce gli stessi servizi essenziali, dalla Sanità, con la chiusura degli ospedali e persino dei presidi di guardia medica, ma anche con la soppressione delle scuole dell'obbligo, delle Poste, dei distributori di benzina e anche delle caserme dei Carabinieri;

l'abbandono di questi territori rappresenta un rischio anche per l'equilibrio dell'ecosistema come viene evidenziato anche dalle recenti calamità naturali —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché questa « Italia minore » venga salvaguardata attraverso il recupero e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali, presenti con una politica di *network* volta a garantire i servizi essenziali e che possa consentire una inversione di tendenza rispetto a quanto fatto registrare da questa indagine.

(3-06353)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 5 – Approvazione da parte della giunta della regione Lombardia di un progetto di legge relativo all'istituzione di un proprio Corpo forestale)

ORLANDO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta della regione Lombardia, su proposta del presidente Roberto Formigoni, ha approvato un progetto di legge che istituisce un proprio Corpo forestale costituito fino a un massimo di 300 unità;

il personale avrà la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria con proprie uniformi e distintivi di riconoscimento;

eserciterà la vigilanza sugli stessi territori e ambienti oggi sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Corpo forestale dello Stato, nonché funzioni di lotta agli incendi, di protezione civile e di pubblico soccorso, anch'esse attualmente svolte dal Corpo forestale;

tale iniziativa appare in netto contrasto con la riforma del Corpo forestale approvata dal Parlamento che ne trasferisce una parte alle regioni, nonché con l'ordinamento maggioritario fra gli addetti al Corpo medesimo che sollecitano una revisione della riforma stessa in modo da salvaguardarne il carattere unitario e il rapporto con l'amministrazione centrale dello Stato (ministero dell'ambiente);

gli stessi alleati politici del presidente Formigoni, come il vicepresidente della Camera Giovanardi, hanno così commentato la decisione della giunta lombarda: « in teoria il Corpo forestale può essere regionalizzato, ma in uno Stato democratico una decisione di questo tipo spetta al Parlamento »;

il presidente Formigoni non nasconde il carattere strumentale della sua iniziativa, vale a dire la creazione di un Corpo forestale regionale alle dirette dipendenze della regione per favorire il sollecito trasferimento del personale statale dallo Stato alla Lombardia;

autorevoli rappresentanti del popolo lombardo, come Giovanni Bianchi, hanno definito la decisione del presidente Formigoni: « un attacco all'unità nazionale »;

tale provocazione del presidente lombardo segue agli annunciati referendum di devoluzione e ad altri atti tesi a sottolineare non lo spirito regionalista, di cui è testimonianza anche la recente approvazione alla Camera delle riforme costituzionali in senso federale, ma uno spirito di aperta contrapposizione fra lo Stato centrale e la sua regione più forte, dando

altresì a tale contrapposizione caratteristiche di uno scontro fra governi di diverso orientamento politico, quello nazionale di centrosinistra e quello regionale di centro-destra —:

quali iniziative il Governo intenda prendere per rivedere i decreti Bassanini per la parte relativa al Corpo forestale dello Stato in modo da salvaguardare il massimo di unitarietà del Corpo medesimo e come intenda replicare a iniziative regionali che costituiscono vere e proprie milizie locali armate, apparentemente ausiliarie ma in realtà concorrenti e forze quanto prima contrapposte ai corpi nazionali di polizia, i soli abilitati dalla legge a garantire la sicurezza dei cittadini. (3-06360)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 6 — Iniziative per far fronte alle calamità naturali nella Locride)

LAMACCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'intensificarsi delle piogge negli ultimi giorni ha provocato in quasi tutta la Locride, per l'ennesima volta, smottamenti, allagamenti e blocchi delle principali vie di comunicazione;

l'evidenza del gravissimo dissesto idrogeologico in cui versa l'intero territorio nazionale ed, in particolare, quello del Mezzogiorno, al di là di eventuali responsabilità di carattere penale, non può restare ancora a lungo priva di risposte;

dopo i fatti di Soverato e ciò che si è verificato nei giorni scorsi, la popolazione di quei territori necessita di tutta la solidarietà ed assistenza possibili —:

quali iniziative si intendano assumere nell'immediato per far fronte alle necessità ed emergenze della popolazione della Locride e, inoltre, quali misure si intendano adottare nel medio periodo onde evitare ulteriori drammatici eventi. (3-06358)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 7 — Normativa di attuazione della legge sul fondo per le vittime dei reati di mafia)

LO PRESTI, SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 15 dicembre 1999 il Parlamento ha approvato la legge relativa all'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, la n. 512 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2000;

a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento di attuazione, ne alcuno schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che detta legge prevede all'articolo 7 nel termine temporale di quattro mesi dall'entrata in vigore, e cioè entro lo scorso mese di maggio per individuare le modalità di gestione del fondo ed altre modalità operative di gestione dello stesso;

in mancanza del regolamento di attuazione rischiano di non essere riconosciuti i diritti di coloro ai quali spetta il risarcimento per effetto di sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge e per le quali l'articolo 5 della legge stessa prescrive la presentazione della domanda al fondo « a pena di decadenza (...) entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa » —:

quali opportune iniziative il Governo intenda assumere per emanare quanto prima il regolamento in oggetto. (3-06354)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 8 — Lunghezza dei procedimenti giudiziari con particolare riferimento a quelli riguardanti minori)

DALLA ROSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano subisce sistematiche condanne in sedi internazionali per la

lentezza dei processi civili e penali; tale patologica disfunzione colpisce anche il sistema di affidamento dei bambini;

lo Stato italiano in tale materia presenta alti costi per il mantenimento dell'apparato, composto dalla magistratura dei minori, dagli assistenti sociali e dai centri di accoglienza;

tale struttura, per il numero delle persone coinvolte, per le loro presunte « competenze », nonché per i « controlli » da queste esercitate, dovrebbe escludere *a priori* rischi e/o pericoli per i minori stessi —:

se, a fronte di tutto ciò, il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti ricollegabili a decisioni della magistratura lesive dell'integrità psicofisica dei minori e, in caso affermativo, quali provvedimenti, di propria competenza, anche in sede ispettiva, abbia adottato o intenda adottare. (3-06355)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 9 – Stato di attuazione della legge in materia di pedofilia)

GUERRA, CHERCHI, RIZZA e CAPITELLI. — *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è appresa la notizia della scoperta, da parte della Procura di Torre Annunziata, a seguito di una lunga indagine, di una estesa rete di pedofili, operante tra l'Italia e la Russia, che commercializzava materiale pornografico su minori tramite Internet;

il materiale recuperato è di una violenza inaudita: bambini, in maggioranza provenienti dall'Europa dell'est, sottoposti a violenze di ogni genere, episodi spesso culminanti nella morte della piccola vittima;

sono stati emessi otto avvisi di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini italiani cosiddetti « insospettabili », liberi professionisti e studenti;

dei tre cittadini russi arrestati, Victor Kuznetsov, uomo d'affari moscovita considerato il capo dell'organizzazione criminale, è stato rimesso in libertà poiché ha potuto usufruire di una recente amnistia;

la legge 3 agosto 1998, n. 269 « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù », ha apportato modifiche al codice penale in materia di pedofilia, con l'individuazione precisa sia dei reati contro i minori che vanno dalla detenzione di materiale pornografico alla sua commercializzazione, allo sfruttamento sessuale dei minori, che delle pene da attribuire, avviando nel contempo un programma di informazione e prevenzione —:

se il Governo intenda venire in Aula a riferire quanto prima sullo stato di applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come previsto espressamente dalla citata legge, a due anni dalla sua approvazione, sia per la parte generale sia per quella inerente l'azione di prevenzione.

(3-06359)

(3 ottobre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4542 — DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO A PALERMO DELLA CONFERENZA SUL CRIMINE TRANSNAZIONALE (APPROVATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (7170)

(A.C. 7170 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'Ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della Convenzione ONU contro il crimine transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonché per fare fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla Commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la Regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adot-

tati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili e urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

01. Per la firma della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato

transnazionale e relativi protocolli è in detta Conferenza internazionale, da svolgersi a Palermo entro il 2000.

01. 01. Garra, Frattini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati costituiscono, con propri atti, un comitato di rappresentanza del Parlamento per le iniziative preparatorie e per i lavori della conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

1. 1. Frattini, Garra.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la firma *sino a:* transnazionale *con le seguenti:* di cui al comma precedente.

1. 3. Frattini, Garra.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: 21 febbraio 2000 *aggiungere le seguenti:* ed integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2000 e successive modifiche.

1. 4. Garra, Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Comitato Nazionale per l'organizzazione della Conferenza, composto da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) il Ministro della giustizia o sottosegretario delegato;

c) il Ministro degli affari esteri o sottosegretario delegato;

d) il Ministro dell'interno o sottosegretario delegato;

e) il Ministro della difesa o sottosegretario, delegato;

f) il Ministro delle finanze o sottosegretario, delegato;

g) il Presidente della Regione siciliana;

h) il Sindaco del comune di Palermo;

i) il Presidente della Provincia di Palermo.

1. 5. Garra, Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la predisposizione del piano operativo degli interventi strutturali necessari e per la individuazione di ogni esigenza connessa alla realizzazione della Conferenza, è costituita, nella città di Palermo, una Commissione speciale presieduta dal Commissario di Stato, funzionario delegato, e composto da:

a) Presidente della Regione siciliana o suo delegato;

b) Prefetto di Palermo o suo delegato;

c) Presidente della Provincia Regionale di Palermo o suo delegato;

d) Questore di Palermo;

e) Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia;

f) Capo dell'Ufficio tecnico erariale;

g) Soprintendente ai beni artistici e storici;

h) Soprintendente ai beni ambientali e architettonici;

i) Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri;

l) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Alle riunioni della Commissione speciale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

1. 6. Garra, Frattini.

Sopprimere il comma 2.

1. 15. Stucchi, Fontan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: deliberati dalla Commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1 *con le seguenti:* deliberati dalla Commissione speciale istituita dal comma precedente.

1. 7. Garra, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindicennale di lire 5.000 milioni con le seguenti: biennale di lire 1.500 milioni.

1. 16. Stucchi, Fontan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2001 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2001.

1. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 8.** Frattini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 17.** Stucchi, Fontan.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la Regione siciliana *fino alla fine del comma con le seguenti:* è autorizzata l'anticipazione di somme fino a 35 miliardi di lire sui fondi disponibili per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, attribuiti alla Regione siciliana per gli interventi strutturali dalla stessa Regione finanziati o finanziabili.

1. 9. Garra.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per le stesse finalità le amministrazioni pubbliche interessate possono destinare ulteriori proprie disponibilità finanziarie per interventi strutturali deliberati — previa intesa con le amministrazioni medesime — dalla Commissione speciale. Le somme rinvenienti dalla contrazione di mutuo o da altra operazione che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare, nonché quelle che può destinare la Regione siciliana saranno versate alla contabilità speciale intestata alla Prefettura di Palermo.

1. 10. Garra.

Sopprimere il comma 3.

1. 18. Nardini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: All'attuazione degli interventi provvede il Prefetto di Palermo anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

1. 11. Garra.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 12. Garra, Frattini.

Al comma 4, sostituire le parole: Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la Prefettura di Palermo *con le seguenti:* Ai pagamenti delle spese occorse e di cui agli stanziamenti previsti dai commi precedenti provvede la Prefettura di Palermo.

1. 13. Garra.

Al comma 4, sopprimere le parole: a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

1. 14. Garra.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (6130)

(A.C. 6130 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 1.

(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari).

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di stu-

denti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziare negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi qualitativi degli interventi di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.

5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse

di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.

9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo inten-

dendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

(A.C. 6130 - Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 2.

1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'università degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.